

Numero CAS

79-01-6

Numero Indice

602-027-00-9

Numero CE

201-167-4

Nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela

Tricloroetilene; tricloroetene

Tipo Pericolo

- Cancerogena (C) Categoria 1B

Specifiche

Normativa di riferimento

Reg (CE) 1907/2006

Normativa specifica

Reg (CE) 552/2009 Reg (UE) 109/2012 Reg (UE) 126/2013 Reg (UE) 2018/675 Reg (UE) 2017/1510 Reg (UE) 2023/1132 Reg (UE) 2025/1731 Reg (UE) 348/2013

Restrizione e/o autorizzazione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Autorizzazione 15 - Allegato XIV

Decisioni autorizzazione

C(2015) 8093

[C\(2015\)8093_Autor15.pdf](#)81.39 KB

[Sintesi_Autor15_8093.pdf](#)348.98 KB

C(2016) 7581

[C\(2016\)7581_Autor15.pdf](#)82.08 KB

[Sintesi_Autor15_7581.pdf](#)838.13 KB

C(2016) 8596

[C\(2016\)8596_Autor15.pdf](#)86.74 KB

[Sintesi_Autor15_8596.pdf](#)347.04 KB

C(2017) 649

[C\(2017\)649_Autor15.pdf](#)87 KB

[Sintesi_Autor15_649.pdf](#)346.75 KB

C(2016) 7607

[C\(2016\)7607_Autor15.pdf](#)82.99 KB

[Sintesi_Autor15_7607.pdf](#)806.91 KB

C(2016) 7609

[C\(2016\)7609_Autor15.pdf](#)83.42 KB

[Sintesi_Autor15_7609.pdf](#)806.91 KB

C(2017) 651

[C\(2017\)651_Autor15.pdf](#)91.14 KB

[Sintesi_Autor15_651.pdf](#)346.75 KB

C(2017) 658

[C\(2017\)658_Autor15.pdf](#)87.72 KB



[Sintesi_Autor15_658.pdf](#)347.34 KB

C(2017)660

[C\(2017\)660_Autor15.pdf](#)88.43 KB

[Sintesi_Autor15_660.pdf](#)346.91 KB

C(2017) 7928

[C\(2017\)7928_Autor15.pdf](#)94.66 KB

[Sintesi_Autor15_7928.pdf](#)346.88 KB

C(2017) 69

[C\(2017\)69_Autor15.pdf](#)86.28 KB

[Sintesi_Autor15_69.pdf](#)346.31 KB

C(2018) 938

[C\(2018\)938_Autor15.pdf](#)196.93 KB

[Sintesi_Autor15_938.pdf](#)346.56 KB

C(2018) 5057

[C\(2018\)5057_Autor15.pdf](#)270.26 KB

[Sintesi_Autor15_5057.pdf](#)351.73 KB

C(2021)1385

[C\(2021\)1385_Autor15.pdf](#)161.54 KB

[Sintesi_Autor15_1385.pdf](#)500.71 KB

C(2022)6874

[C\(2022\)6874_Autor15.PDF](#)354.38 KB

[Sintesi_Autor15_6874.pdf](#)350.87 KB

C(2023)8409

[C\(2023\)8409_Autor15.pdf](#)117.78 KB

[Sintesi_Autor15_8409.pdf](#)433.73 KB

C(2023)8397

[C\(2023\)8397_Autor15.pdf](#)119.62 KB

[Sintesi_Autor15_8397.pdf](#)433.67 KB

C(2023)8346

[C\(2023\)8346_Autor15.pdf](#)114.65 KB

[Sintesi_Autor15_8346.pdf](#)433.86 KB

Testo del divieto e/o restrizione

Restrizione 28 - Allegato XVII

Fatte salve le disposizioni di cui alle altre parti del presente allegato, alle voci da 28 a 30 si applicano le norme seguenti.

1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso:

- come sostanze,
- come componenti di altre sostanze, o
- nelle miscele,

per la vendita al pubblico quando la concentrazione singola nella sostanza o nella miscela è pari o superiore:

- al pertinente limite di concentrazione specifico indicato nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, o
- al limite di concentrazione generico pertinente indicato nell'Allegato I parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato

che l'imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: "Uso ristretto agli utilizzatori professionali"

2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica:

- a) ai medicinali per uso umano o veterinario quali definiti nella direttiva 2001/82/CE e nella direttiva 2001/83/CE;
- b) ai prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE;
- c) ai seguenti combustibili e prodotti derivati da olii minerali:
 - ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE,
 - agli articoli derivati dagli olii minerali, impiegati come combustibili o carburanti negli impianti di combustione mobili o fissi,
 - ai combustibili venduti in sistemi chiusi (ad esempio: bombole di gas liquido);
- d) ai colori per artisti di cui al regolamento (CE) 1272/2008;
- e) alle sostanze elencate nell'appendice 11, colonna 1, per le applicazioni o gli usi elencati nell'appendice 11, colonna 2. Qualora nella colonna 2 dell'appendice 11 è specificata una data, la deroga si applica a tale data
- f) ai dispositivi di cui al regolamento (UE) 2017/745

Appendice 11

Deroghe per sostanze specifiche

1. a) Perborato di sodio; sale sodico dell'acido perborico; sale sodico dell'acido perborico monoidrato; perossometaborato di sodio; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, monoidrato; perossoborato di sodio

Numeri CAS 15120-21-5; 11138-47-9; 12040-72-1; 7632-04-4; 10332-33-9

b) Acido perborico [H 3 BO 2 (O 2)], sale triidrato monosodico; acido perborico, sale di sodio, tetraidrato; acido perborico [HBO(O 2)], sale di sodio, tetraidrato; perossoborato di sodio esaidrato Numeri CAS 13517-20-9; 37244-98-7; 10486-00-7

Detergenti quali sono definiti nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La deroga è valida fino al 1 giugno 2013.

2. Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5

Deroga:

Come sostanza in quanto tale o come componente di altre sostanze, in una delle seguenti sostanze:

a) cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a norme riconosciute equivalenti e commercializzato con denominazioni quali JET-A, JET-A1 o JP- (x);

b) benzina utilizzata come carburante per l'aviazione conforme alla DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547 o a norme riconosciute equivalenti.

(1) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1

Autorizzazione 15 - Allegato XIV

Data entro cui devono pervenire le domande (1): 21 ottobre 2014 (*)

Data di scadenza (2): 21 aprile 2016 (**)

(1) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n.1907/2006

(2) Data di cui all'art. 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n.1907/2006

(*) 1 settembre 2019 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio destinati alla riparazione di articoli la cui produzione è cessata o cesserà entro la data di scadenza relativa a tale sostanza, se la sostanza è stata usata nella produzione di detti articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quel pezzo di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.

(**) 1 marzo 2021 per l'uso della sostanza nella produzione di pezzi di ricambio per la riparazione degli articoli la cui produzione ha cessato o cesserà entro la data di scadenza per tale sostanza, se tale sostanza è stata usata nella produzione di tali articoli e questi ultimi non possono funzionare come previsto in assenza di quei pezzi di ricambio, e per l'uso della sostanza (in quanto tale o in miscele) per la riparazione di articoli per la cui produzione tale sostanza è stata utilizzata in quanto tale o in miscele e che possono essere riparati solo usando tale sostanza.



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

BANCA DATI DELLE SOSTANZE VIETATE (IN RESTRIZIONE O AUTORIZZAZIONE)

Note